

Prot. n.365/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 30 Dicembre 2014

Oggetto: **Benefici contributivi legati a nuove assunzioni – "Incremento occupazionale netto" – Precisazioni ministeriali-**

Il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni in merito alla verifica dell'"incremento occupazionale netto" al fine della fruizione dei benefici contributivi connessi a nuove assunzioni-

In risposta ad uno specifico interpello (n. 34/2014 del 17 dicembre 2014), il Ministero del Lavoro ha fornito precisazioni in merito alla verifica dell'"incremento occupazionale netto" del numero di lavoratori nei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata, ai fini della fruizione degli sgravi contributivi alla stessa connessi. Il Ministero del Lavoro ricorda che l'"incremento occupazionale netto", quale condizione necessaria ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive legate a nuove assunzioni, è previsto dall'art. 4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e dall'art. 1, comma 3, del Decreto-Legge 28 giugno 2013, convertito dalla Legge 9 agosto 2014, n. 99, concernenti rispettivamente:

- le assunzioni di lavoratori con almeno cinquanta anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito;
- le assunzioni di giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Al riguardo, il Ministero richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 aprile 2009, secondo la quale gli Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, stabiliti dalla disciplina comunitaria, devono essere interpretati, per quanto concerne la verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA (unità di lavoro-anno) dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione.

Il principio enunciato in tale sentenza porta a ritenere che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata", e, quindi, teorica.

Di conseguenza – osserva il Ministero del Lavoro – in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato considerando l'effettiva forza occupazionale media al termine di detto periodo e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

I benefici potranno pertanto essere fruiti:

- sin dal momento dell'assunzione, laddove dal calcolo stimato della forza occupazionale dei dodici mesi successivi emerga un incremento, salvo verifica della legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;

- al termine dei dodici mesi, qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l'incremento occupazionale effettivo.
In conclusione, il Ministero afferma che, nell'ipotesi in cui al termine dell'anno successivo all'assunzione venga riscontrato un "incremento occupazionale netto" in termini di ULA, l'incentivo deve essere concesso per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)